



# ALCUNI SPUNTI SULLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI INSINUAZIONE DEL CREDITO ALLO STATO PASSIVO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

DI ANDREA BEGGIATO

DOTTORE COMMERCIALISTA IN VICENZA – COMMISSIONE FORMAZIONE UGDCEC VICENZA

## **1. PREMESSA**

L'art. 52 della Legge Fallimentare sancisce il principio secondo cui il fallimento apre il concorso dei creditori; ne consegue che i creditori, anche se assistiti da diritti di prelazione, devono essere necessariamente oggetto di accertamento da parte degli organi della procedura (dapprima del curatore, in sede di formazione del progetto di stato passivo e, successivamente, del giudice delegato, in sede di udienza di stato passivo).

Tale principio, detto della esclusività dell'accertamento del passivo, è contenuto nel secondo comma dell'art. 52 L.F., il quale prevede che *“Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V<sup>1</sup>, salvo diverse disposizioni della legge”*.

L'accertamento del passivo mira, dunque, ad individuare, quantificare e graduare (secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione) i crediti vantati nei confronti del fallito.

\*

## **2. BREVI CENNI SULLE FASI DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO**

Come detto, l'accertamento del passivo mira ad individuare e quantificare, in ordine graduale, i crediti vantati nei confronti del fallito.

---

<sup>1</sup> Capo V: *“Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi”*.



Tale procedimento viene ritenuto dal legislatore idoneo ad assicurare il rispetto della concorsualità, o cosiddetta *par condicio creditorum*.

Pertanto, per poter partecipare alla distribuzione dell'attivo (concorso sostanziale) si deve obbligatoriamente presentare al curatore una domanda di insinuazione allo stato passivo, così da accedere al procedimento di verifica (concorso formale).

Si tratta, dunque, di una fase obbligatoria nel senso che ogni credito deve essere accertato, salvo talune deroghe, secondo la procedura con le modalità e le forme previste dagli articoli del capo V della legge fallimentare.

Ciò premesso, l'accertamento del passivo si sviluppa attraverso distinte fasi essenziali, che si succedono nel tempo secondo il seguente schema:

- la formazione degli elenchi (*art. 89 L.F.*);
- la comunicazione agli interessati (*art. 92 L.F.*);
- presentazione della domanda di ammissione al passivo (*art. 93 L.F.*);
- predisposizione del progetto di stato passivo (*art. 95 L.F.*);
- osservazioni (*art. 95 L.F.*);
- udienza di discussione (*art. 95 L.F.*);
- formazione ed esecutività dello stato passivo (*art. 97 L.F.*);
- comunicazione dell'esito dell'accertamento del passivo (*art. 97 L.F.*);
- eventuali opposizioni e/o impugnazioni dello stato passivo (*art. 98 e 99 L.F.*).

Tanto premesso, l'obiettivo del presente elaborato è quello di fornire indicazioni utili alla fase strettamente connessa alla predisposizione del ricorso per l'ammissione allo stato passivo da parte del creditore istante.

\*

### **3. L'AVVISO AI CREDITORI ED AGLI ALTRI INTERESSATI**



Prima di affrontare gli aspetti fondamentali relativi alla domanda di insinuazione allo stato passivo, è opportuno soffermarsi brevemente sulle comunicazioni che il curatore è tenuto a compiere ai sensi dell'art. 92 L.F.

In particolare, dopo aver esaminato le scritture contabili dell'imprenditore ed ogni altra fonte di informazione utile, il curatore procede, ai sensi dell'art. 92 L.F., comunicando senza indugio ai creditori nonché ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso del fallito:

- 1) *“che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente”;*
- 2) *“la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;*
- 3) *“ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5)”;*
- 4) *“il suo indirizzo di posta elettronica certificata”.*

È dunque già il curatore, in sede di invio delle comunicazioni ai creditori, a fornire utili informazioni in merito alla presentazione della domanda di insinuazione al passivo.

Tuttavia, è bene evidenziare che la comunicazione del curatore non assume in alcun caso valenza confessoria; in altri termini, il fatto che quest'ultimo effettui la comunicazione *ex art. 92 L.F.* ad un determinato “creditore” (avendone, ad esempio, individuato il nominato nella contabilità dell'impresa fallita) non implica che da parte dello stesso curatore vi sia una sorta di riconoscimento del diritto di credito, credito che sarà, invece, oggetto di apposita verifica.

Allo stesso tempo, il fatto che il creditore non riceva la comunicazione da parte del curatore (in quanto, ad esempio, l'asserito credito vantato da quest'ultimo non era stato “registrato” tra le scritture contabili dell'impresa fallita oppure perché il fallito non consegna la documentazione contabile al curatore) non preclude allo stesso di poter, comunque, proporre istanza di insinuazione allo stato passivo.



Al riguardo, si segnala che il creditore potrà presentare una domanda di insinuazione allo stato passivo oltre i termini di cui all'art. 101 L.F. (vedi *infra*).

\*

#### **4. PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO**

##### **4.1. Premesse**

Come già anticipato, i creditori che intendono ottenere il riconoscimento delle loro pretese, anche se già muniti di titolo definitivo (ad esempio decreto ingiuntivo e/o sentenza passata in giudicato ante dichiarazione di fallimento), devono chiedere l'ammissione allo stato passivo della procedura qualora intendano concorrere alla ripartizione dell'attivo.

Ciò premesso, vengono di seguito fornite utili indicazioni ai fini della corretta predisposizione della domanda di insinuazione allo stato passivo.

##### **4.2. Contenuto della domanda di insinuazione al passivo**

La domanda di ammissione al passivo va proposta con ricorso, che deve essere sottoscritto dal creditore e deve contenere, ai sensi dell'art. 93 L.F., i seguenti elementi:

1. *“l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore”;*
2. *“la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo (...)”;*
3. *“la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda”<sup>2</sup>;*
4. *“l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale”;*
5. *“l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore”.*

Al riguardo:

---

<sup>2</sup> L'articolo 2741 Cod. Civ., nel prevedere il principio della parità di trattamento nel concorso dei creditori, ne riconosce, però, al contempo, anche la principale deroga, ossia le cause legittime di prelazione: privilegio (generale o speciale), pegno ed ipoteca. E' necessario, quindi, distinguere il trattamento dei creditori prelatizi (titolari cioè di un diritto di prelazione) dal trattamento dei creditori chirografari, che sono quelli non assistiti da alcun tipo di garanzia reale sui beni del fallito.



- se il creditore omette o risulta, comunque, assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3), il ricorso verrà considerato inammissibile e, pertanto, il curatore non procederà all'esame della domanda;
- se il creditore omette il requisito di cui al punto 4), la pretesa avrà, in ogni caso, natura chirografaria;
- se il creditore omette il requisito di cui al punto 5) (nonché nei casi di mancata consegna del massaggio di PEC per cause imputabili al destinatario), tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, così come previsto dall'art. 31 *bis*, secondo comma, L.F.

#### ***4.3. Documentazione allegata alla domanda***

Al ricorso deve essere allegata tutta la documentazione che il creditore istante ritiene necessaria a giustificare il *quantum* della pretesa oppure la natura prelatizia, documentazione che deve anch'essa essere trasmessa in formato digitalizzato (sia nel caso di documento creato fin dall'origine in formato digitale che di documento originariamente cartaceo, digitalizzato successivamente mediante scansione).

Tale documentazione, qualora non allegata al ricorso, può, comunque, ai sensi dell'art. 95 L.F., essere trasmessa sino a cinque giorni prima dell'udienza di verifica dello stato passivo.

Per quanto concerne la documentazione che, nel concreto, è opportuno allegare alla domanda di ammissione, si rimanda ai casi pratici esposti al paragrafo 4.8.

Gli unici documenti che devono essere depositati in via cartacea presso la cancelleria del Tribunale sono gli originali dei titoli di credito allegati al ricorso (a titolo esemplificativo, cambiali, assegni, decreti ingiuntivi).

Ciò si spiega agevolmente col fatto che la produzione del titolo è necessaria, da un lato, per evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria e, dall'altro, ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso.

#### ***4.4. Tempistiche***



La domanda di ammissione allo stato passivo deve essere presentata mediante ricorso almeno trenta giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, fissata dal Tribunale già con la sentenza dichiarativa di fallimento, della quale i creditori vengono resi edotti con la comunicazione *ex art. 92* effettuata dal curatore.

Vi è da evidenziare che il mancato rispetto di questo termine non preclude la possibilità di partecipare al concorso, ma solo la possibilità di vedere le proprie domande esaminate nel corso della prima udienza di verifica dello stato passivo.

Infatti, come già sopra anticipato, ai sensi dell'art. 101 L.F., sono considerate tardive le domande trasmesse successivamente al termine di trenta giorni prima dell'udienza di verifica e fino alla scadenza di dodici mesi (prorogabili dal tribunale a diciotto in caso di particolare complessità della procedura) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

L'invio tardivo della domanda non comporta alcun diverso trattamento da un punto di vista procedimentale per quanto attiene la fase di accertamento del passivo: tali domande, infatti, saranno oggetto di successive udienze che vengono fissate dal Tribunale con cadenza quadrimestrale.

Decorso quest'ultimo termine (12 o 18 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive) e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ammissibili solo qualora il creditore istante dimostri che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

È, opportuno, in ogni caso, precisare che, quantomeno da un punto di vista teorico, è tutto interesse del creditore, in particolare chirografario, trasmettere quanto prima domanda di insinuazione al passivo, considerato che, ai sensi dell'art. 112 L.F., i creditori ammessi tardivamente concorrono alle ripartizioni dell'attivo soltanto successivamente alla loro ammissione, a meno che:

- non si tratti di creditori assistiti da cause legittime di prelazione (privilegio, pegno o ipoteca);
- gli stessi creditori non dimostrino che il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.

#### ***4.5. Non necessaria assistenza del legale***



Il ricorso, pur trattandosi di atto giudiziario, può, comunque, essere sottoscritto personalmente dalla parte, senza, cioè l'assistenza tecnica di un avvocato.

Ciò, ovviamente, non vieta al creditore di farsi assistere da un legale, rilasciando formale procura a rappresentarlo in giudizio.

Il legislatore, tuttavia, ha voluto lasciare libero il creditore di modulare la propria difesa in ragione

- delle connotazioni tecniche della domanda;
- del fatto che la domanda è preceduta da una comunicazione del curatore (art. 92 L.F.), appositamente dettagliata proprio per consentire un più facile accesso dei creditori al concorso.

L'intento, dunque, è quello di non gravare tali soggetti di spese che, in presenza di una domanda "semplice" (come nel caso dei fornitori non assistiti da alcun grado di privilegio, il cui diritto viene fatto valere sulla base delle fatture e dei documenti di trasporto), potrebbero risultare eccessive.

Conseguentemente, pur in mancanza di un indirizzo univoco, si tende ad escludere la pretesa creditoria riferita alle spese per l'assistenza e la rappresentanza del legale sostenuta dal soggetto istante, proprio perché la domanda può essere presentata personalmente.

#### **4.6. Modalità di trasmissione**

Il ricorso, rispetto al passato, non va più depositato presso la cancelleria del Tribunale che ha dichiarato il fallimento, bensì trasmesso al curatore tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo da questi comunicato con l'avviso *ex art. 92 L.F.*

Ne consegue che le domande inviate al curatore in formato cartaceo, anziché digitale, così come quelle depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria (anziché al curatore), non saranno esaminate dal curatore.

Beninteso, il messaggio contenente il ricorso (e le copie dei documenti allegati) dovrà essere trasmesso esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda o anche altro soggetto.

#### **4.7. Effetti della domanda**



Ai sensi dell'art. 94 L.F., la domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale ed è, quindi, idonea ad interrompere la prescrizione del credito sino alla chiusura del fallimento.

#### **4.8. Casi pratici**

A conclusione di quanto sin qui esposto, vengono di seguito fornite, in relazione alle domande di insinuazione allo stato passivo più ricorrenti, alcune informazioni utili anche con riguardo alla documentazione ritenuta necessaria ai fini del riconoscimento del proprio credito e dell'eventuale privilegio richiesto:

➤ *Prestatori di lavoro subordinato che godono del privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, Cod. Civ.*

Documenti da allegare per il riconoscimento del credito (che deve essere sempre richiesto al lordo della ritenuta fiscale ed al netto di quella previdenziale) e del privilegio:

- cedolini paghe mensili per retribuzioni arretrate;
- calcolo del T.F.R.;
- calcolo analitico degli interessi maturati *ante* dichiarazione di fallimento;
- richiesta di interessi *post* dichiarazione di fallimento e rivalutazione monetaria;

\*

➤ *Prestatori di opera intellettuale che godono del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, Cod. Civ.*

Documenti da allegare per il riconoscimento del credito e del privilegio:

- nota spese e competenze per l'ammontare del credito con l'indicazione degli acconti in precedenza ricevuti;
- lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione, con data certa<sup>3</sup> anteriore al fallimento;

---

<sup>3</sup> La data certa, di fatto, consiste nella prova della formazione di un documento in un determinato arco temporale o, comunque, nella prova della sua esistenza anteriormente ad uno specifico evento o una specifica data. Forniscono, a titolo esemplificativo, data certa: la redazione di un atto pubblico con l'autenticazione del notaio o di altro pubblico ufficiale, la registrazione dell'atto presso un ufficio pubblico, o ancora l'apposizione del timbro postale.





- dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, corredata con la documentazione probatoria ovvero degli atti più importanti;
- periodo di riferimento della prestazione intellettuale con indicazione della data di cessazione della prestazione;
- calcolo analitico degli interessi maturati *ante* dichiarazione di fallimento;
- richiesta di interessi *post* dichiarazione di fallimento.

\*

➤ Agenti che godono del privilegio ex art. 2751 bis, n. 3, Cod. Civ.

Documenti da allegare per il riconoscimento del credito e del privilegio:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
- copia del contratto di agenzia con data certa *ex art.* 2704 Cod. Civ. e 45 L.F.;
- copia delle fatture emesse dall'impresa fallita che hanno originato i crediti provvigionali ovvero l'estratto conto analitico delle vendite;
- calcolo analitico degli interessi maturati *ante* dichiarazione di fallimento;
- richiesta di interessi *post* dichiarazione di fallimento.

\*

➤ Coltivatori diretti che godono del privilegio ex art. 2751 bis, n. 4, Cod. Civ.

Documenti da allegare per il riconoscimento del credito e del privilegio:

- prova della qualifica di coltivatore diretto;
- contratto che ha originato il rapporto, con data certa anteriore al fallimento;
- copia del "Modello Unico" del creditore relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
- calcolo analitico degli interessi maturati *ante* dichiarazione di fallimento;
- richiesta di interessi *post* dichiarazione di fallimento.

\*

➤ Artigiani che godono del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, Cod. Civ.



Documenti da allegare per il riconoscimento del credito e del privilegio:

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- copia del "Modello Unico" del creditore relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
- dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni del credito;
- dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- ogni ulteriore documentazione volta a dimostrare il carattere di "Artigianalità" della propria produzione;
- calcolo analitico degli interessi maturati *ante* dichiarazione di fallimento;
- richiesta di interessi *post* dichiarazione di fallimento.

\*

- Enti o cooperative di produzione e lavoro che godono del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, Cod. Civ.

Documenti da allegare per il riconoscimento del credito e del privilegio:

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- copia del libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci;
- copia del "Modello Unico" del creditore relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;
- calcolo analitico degli interessi maturati *ante* dichiarazione di fallimento;



- richiesta di interessi *post* dichiarazione di fallimento.

\*

➤ Cooperative agricole che godono del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5 bis, Cod. Civ.

Documenti da allegare per il riconoscimento del credito e del privilegio:

- certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;
- calcolo analitico degli interessi maturati *ante* dichiarazione di fallimento;
- richiesta di interessi *post* dichiarazione di fallimento.

\*

➤ Società di fornitura di lavoro temporaneo che godono del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5 ter, Cod. Civ.

Documenti da allegare per il riconoscimento del credito e del privilegio:

- copia del contratto di fornitura di lavoro temporaneo avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- copia delle fatture relative alle prestazioni svolte;
- copia dei cedolini paga dei lavoratori;
- calcolo analitico degli interessi maturati *ante* dichiarazione di fallimento;
- richiesta di interessi *post* dichiarazione di fallimento.

\*

➤ Creditori ipotecari che godono del privilegio ex art. 2852 Cod. Civ.

Documenti da allegare per il riconoscimento del credito e del privilegio:



- copia della nota di iscrizione ipotecaria;
- copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria avente data certa;
- atto di erogazione della somma e contabile di accredito;
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute, distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio *ex art. 2855 Cod. Civ.*;
- richiesta di interessi *post* dichiarazione di fallimento.

\*

➤ *Creditori pignorati che godono del privilegio ex art. 2781 Cod. Civ.*

Documenti da allegare per il riconoscimento del credito e del privilegio:

- copia del contratto o dell'atto di pegno avente data certa;
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno;
- calcolo analitico degli interessi maturati *ante* dichiarazione di fallimento;
- richiesta di interessi *post* dichiarazione di fallimento.

\*

➤ *Fornitori che non godono di garanzie reali su beni del fallito (chirografari)*

Documenti da allegare per il riconoscimento del credito:

- copia delle fatture di vendita e dei documenti di trasporto;
- copia delle fatture delle prestazioni effettuate;
- estratto conto delle operazioni intervenute;
- calcolo analitico degli interessi maturati *ante* dichiarazione di fallimento.

\*

➤ *Società di leasing che non godono di garanzie reali su beni del fallito (chirografari):*

Documenti da allegare per il riconoscimento del credito:

- contratto di leasing con data certa anteriore al fallimento;



- copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento;
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- calcolo analitico degli interessi maturati *ante* dichiarazione di fallimento.

\*

- Banche per rapporti di conto corrente non assistiti da garanzie reali su beni del fallito (chirografari):

Documenti da allegare per il riconoscimento del credito:

- copia del contratto di conto corrente avente data certa;
- copia integrale degli estratti conto e del riassunto scalare.

\*

- Ulteriore documentazione utile:

Sempre ai fini del riconoscimento del proprio credito, qualora se ne disponga, è quanto mai opportuno produrre:

- decreti ingiuntivi divenuti esecutivi (quindi muniti di apposita formula esecutiva) prima dell'avvenuta dichiarazione di fallimento;
- sentenze passate in giudicato *ante* dichiarazione di fallimento.

Marzo 2016

Beggiato Andrea, Studio Sandrini & Associati